

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 2 LETT. B)

D.LGS 163/2006 PER LA FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI E

SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA

REGIONE PIEMONTE (36-2014)

#### **CONVENZIONE**







# CONVENZIONE

	PER LA FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI IN	
<del></del>	REGIME DI ESCLUSIVA E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE	
	DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 3	
	COMMA 1 lettera a) L.R. 19/2007	
	TRA	
	La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.a., con sede legale in	
	Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta	
	al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n.	
	09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del	
	Direttore Amministrativo, Leo MASSARI (nel seguito per brevità anche	
	"S.C.R Piemonte S.p.A."); giusta poteri allo stesso conferiti con Procura rep	
	n. 22208 numero Atti 14609 conferita con atto notarile Dott. Ganelli,	
	registrata al numero 15904 del 22/06/2011 presso l'Agenzia delle Entrate -	
	Ufficio Torino 1 (nel seguito per brevità anche "S.C.R.")	
	E	
	Nuova Farmec S.r.l., sede legale in Pescantina (VR), Via W.Flemming, 7, ed	
	ivi domiciliata ai fini del presente atto, capitale sociale Euro 128.000,00= i.v.,	ne Pierno
	numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00133360081, REA	S.O. Financia
<del> </del>	190219 di Verona, C.F. 00133360081 e P.IVA 01737830230, in persona del	12
<del></del>	Procuratore Speciale Paolo TABASSO, giusta poteri allo stesso conferiti con	
-	procura speciale Rep. N. 29700 Raccolta n. 10285 autenticata nella firma dal	
	Dr. Floriana ZAGO notaio in Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), (nel	- IIONA
	seguito per brevità anche "Fornitore")	S.r.L
	Pagina 2 di 31 Convenzione	Amo

	PREMESSO CHE	
	a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.	-
	Piemonte S.p.a. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 d	
	33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;	
	b) con D.G.R. n. 14-5011 del 05 dicembre 2012 la Giunta Regionale ha	ı
	affidato a S.C.R Piemonte S.p.a. il compito di individuare un operatore	
	economico per la fornitura di antisettici e disinfettanti da destinarsi ai soggetti	
	di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007 s.m.i., mediante	
	l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica predisponendo i relativi atti	
	di gara;	
	c) il Gruppo tecnico regionale individuato per supportare la SCR nella	
	redazione della documentazione di gara a carattere tecnico, ha elaborato il	
	Capitolato tecnico avente ad oggetto la fornitura di antisettici e disinfettanti e	
	servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario regionale di cui all'art.	
	3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007;	
	d) S.C.RPiemonte S.p.a., con provvedimento n. 106 del 19 maggio 2014, in	
	esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha indetto	A allone Pierro
6 . 1	una procedura negoziata ex art. 57 comma 2, lett. b) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,	S. O. Plantonia
19.	per la stipula, di una Convenzione per la fornitura di antisettici e disinfettanti	
N.	e la prestazione dei servizi connessi, da destinarsi ai soggetti di cui all'art. 3,	501, 10 - 100
	comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007, con la previsione, dell'aggiudicazione	
	secondo il criterio del prezzo più basso;	
		78 BLOVE
	Pagina 3 di 31 Convenzione	Harrie Color

	e) con provvedimento n. 158 del 15 luglio 2014, S.C.R. ha aggiudicato	
	definitivamente il prodotto "Preparato a base di clorexidina	
	gluconato/digluconato allo 0,05% in soluzione idroalcolica per antisepsi	
	della cute lesa in busta monodose sterile da 25 ml circa" al Fornitore per	
	un prezzo complessivo offerto pari a Euro 172.575,00 oltre I.V.A.;	
	f) il Fornitore aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai	
	fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente	
	allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la	
	cauzione definitiva per un importo di Euro 8.629,00 polizza n.	1
	2014/50/2306762, rilasciata da Reale Mutua Assicurazioni a garanzia	
	dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione stessa e dei	
	successivi ordinativi di fornitura, e la polizza assicurativa come indicato al	
	par. 17 della Lettera d'Invito.	
	g) il Fornitore aggiudicatario ha attivato servizio di supporto e assistenza	
	secondo quanto disposto al par. 6.3 del Capitolato Tecnico ed ha comunicato	
	un numero telefonico, un numero di fax ed un indirizzo e-mail dedicati alla	
	Convenzione;	
	h) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R. nei	Ola
	confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa espressamente riferite,	odone Paris
	costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto	Plemonte E
337-	concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione	Marconi, 10 - 10
	dell'Ordinativo di fornitura.	
-		
		Desert Corn
	Pagina 4 di 31 Convenzione	Maria

	Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI	
	1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime	
	premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusa la Lettera d'Invito,	
-	ancorché non materialmente allegata, costituiscono parte integrante e	
	sostanziale della presente Convenzione;	
	2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione,	
	ancorché non allegati: Codice Etico di S.C.R., Lettera d'Invito e relativi	
	allegati, Capitolato Tecnico e relativi allegati, Dichiarazione di Offerta	
	Economica Lotto 1, cauzione definitiva e polizza assicurativa.	
	ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE	
	1. La presente Convenzione ha ad oggetto la fornitura di antisettici e	
	disinfettanti (di seguito anche solo "prodotto") e la prestazione dei servizi	
	connessi per le aziende del servizio sanitario regionale di cui all'art. 3 comma	
	1 lettera a) L.R. 19/2007 e s.m.i. di cui al/i:	
A STATE OF	- Lotto 1: Preparato a base di clorexidina gluconato/digluconato allo	
ig Phone	0,05% in soluzione idroalcolica per antisepsi della cute lesa in busta	Regione Biomo
	monodose sterile da 25 ml circa; per un importo massimo pari a €	PI R. O
Para de la companya d	172.575,00.	10 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
	2. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga	
	irrevocabilmente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, a fornire il	
	prodotto di cui al precedente comma, nonché ad eseguire i servizi connessi	
	nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di	
	Pagina 5 di 31 Convenzione	CHI CONSTRUCTION OF STATE OF S
	a a	

	į	
	Fornitura, sino alla concorrenza dell'importo massimo previsto per ciascun	
	Lotto.	
	3. L'importo massimo relativo al prodotto di cui al precedente comma 1	
	esprime il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura	
	emessi dalle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite dell'importo	
	massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del	
	prodotto oggetto di convenzione alle Amministrazioni Contraenti, sulla base	
	del singolo fabbisogno dell'Amministrazione Contraente.	
	4. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al	
	Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base del	
	prezzo unitario offerto in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi	
	comprensivo della fornitura del prodotto oggetto del presente atto, nonché	
	della prestazione dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun	
	ordinativo di fornitura.	
	5. S.C.R. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni	
	e corrispettivi, di incrementare il predetto importo massimo, fino a	
	concorrenza di un quinto dell'importo della Convenzione ai sensi del R.D.	one Piemon
( )	2440/1923.	SC.R.
1 11.2. 10 11.00 11	6. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle	S. M. A. C.
Vac	condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico.	Phi, 10-
	I singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il	
-	Fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e	
	dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al	N D TOY
	Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione.	Donolo
	Pagina 6 di 31 Convenzione	

	7. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le	
	Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli	i
	Ordinativi di Fornitura.	
	8. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le	
11	Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R. all'acquisto di quantitativi	i l
	o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un	T.
	obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza	
	del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle	
	Amministrazioni Contraenti che utilizzano la presente Convenzione nel	
	periodo della sua validità ed efficacia.	
	ART. 3 - DURATA	
	1.La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere	
i.	dalla data di sottoscrizione, nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine	
	non sia esaurito l'importo massimo stabilito, di cui all'art. 2 comma 1 potrà	
	essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa	
	comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R	
	Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli	40
19 00	Contratti di fornitura, attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire alla	Regione A
	Convenzione qualora sia esaurito l'importo massimo previsto, anche	C PISTONIA
	eventualmente incrementato.	Sold A. Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold
	2. Durante l'arco temporale di cui al comma 1 le Amministrazioni potranno	10-10-
	emettere Ordinativi di Fornitura.	
	3. Il Fornitore dovrà garantire la fornitura del prodotto ed i servizi connessi	
	per tutta la durata della Convenzione.	# N
	Pagina 7 di 31 Convenzione	Auto Co.

	ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	
	50.400 7	
	1. Per dare esecuzione alla fornitura del prodotto, le Amministrazioni devono	
	emettere uno o più Ordinativi di Fornitura, nel quale sono specificati: (i) il	
	CIG derivato; (ii) le quantità di prodotti richiesti da consegnare, suddiviso per	
	prodotto; (iii) i luoghi di consegna; (iiii) gli estremi per la fatturazione (iiiii);	
	l'indicazione del Direttore per l'esecuzione del contratto (D.E.C.). Gli	
	Ordinativi di Fornitura, sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la	
	spesa dell'Ente, dovranno essere inviati al Fornitore a mezzo fax o tramite	
	posta elettronica o o tramite posta elettronica certificata.	
	2. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore	
*	dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel	
	Capitolato Tecnico con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena	
-	l'applicazione delle penali di cui all'art. 9	
	ART. 5 – VERIFICHE	
<u> </u>	1. S.C.R. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta	
	esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei	
	consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i.	Diem
200	2. Le Amministrazioni Contraenti, entro trenta giorni dal ricevimento dei	Signe R. Onle
#1.º	prodotti, si riservano di verificare la conformità degli stessi rispetto alle	pienonie to
	previsioni contrattuali e a quanto previsto nell'Ordinativo di fornitura, in	Marconi, 10.40
200	conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 2 lett. d) del D. Lgs. 231/2002	
	e s.m.i. In ogni caso, ai fini della decorrenza degli interessi moratori, la	
	procedura diretta ad accertare la conformità del prodotto non potrà essere	ngova .
	superiore a 30 giorni dal ricevimento della merce stessa.	AN OB
	Pagina 8 di 31	
	Convenzione	

a a		
	S.C.R. Piemonte S.p.A. Società di Committenza Regione Piemonte	
	3. Oltre il termine sopra indicato, le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R.,	
	anche tramite terzi da essi incaricati, hanno comunque la facoltà di effettuare,	
	in corso di fornitura, verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle	
	caratteristiche quali/quantitative del prodotto consegnato con quelle descritte	
- <del> </del>	nel Capitolato Tecnico e nella scheda tecnica.	
204.305	Tale verifica si svolgerà secondo le modalità descritte al paragrafo 8 del	
	Capitolato Tecnico.	
	ART. 6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE	
	Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in	
	altre parti della Convenzione a:	
-	a) rispettare il Codice Etico di S.C.R. – Piemonte S.p.a.;	
	b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli	
	atti necessari all'utilizzo delle Convenzione;	
	c) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi,	
	impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro	
	realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;	
erit i	d) conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in	
	corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di	agione Piemo
	Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle	S.Q.P.
1	autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio)	A. A.
	senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese,	10-10
	qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non	
	conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;	
		65 PHOVS
	Pagina 9 di 31 Convenzione	Total Please
		1

	S.O.N. Flemonic C.p.A. Godola di Commissi Legione Vicentini	
	e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa	
	documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli	
	relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle	
-	Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto previsto	
	nella Convenzione e nella documentazione di gara;	
	f) verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura	
	ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 4 della	
	presente Convenzione, sarà compito del Fornitore contattare	
	l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo che	
	recepisca le opportune correzioni;	
	g) eseguire il confezionamento, la consegna del prodotto e la prestazione dei	
	servizi connessi in tutti i luoghi e secondo le indicazioni che verranno fornite	
	da ciascuna Amministrazione contraente nel rispetto di quanto indicato nella	
	presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nell'Ordinativo di Fornitura.	
	h) eseguire ogni Ordinativo di Fornitura di importo non inferiore ad	20-
	Euro 100,00 IVA esclusa; resta salva la facoltà del Fornitore di dare in ogni	
	caso seguito a ordinativi di Fornitura con valori inferiori al predetto importo;	Oler
K 131 1 9	i) non dare esecuzione all'Ordinativo di fornitura che vada oltre la	Signs P. P. S
/8 .9.0	concorrenza del quantitativo della Fornitura, informando tempestivamente	Plenont &
A. B.	l'Amministrazione e S.C.R.;	Marconi, 10 - 18
30.00	j) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura	
	organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi	
	di fornitura;	De la Contra
	Pagina 10 di 31	
	Convenzione	

	k) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate al paragrafo 7 del	
	Capitolato Tecnico;	
3.00	1) consentire a S.C.R. nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva	
<del>- 28.82</del>	competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle	
	verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli	
	Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la propria collaborazione per	
	consentire lo svolgimento di tali verifiche;	
*	m) manlevare e tenere indenne S.C.R. nonché le Amministrazioni Contraenti,	
	per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero	
	avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto della	
	presente Convenzione ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.	
	ART. 7 – CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E CONSEGNA	
	1. Il confezionamento, il trasporto e la consegna del prodotto relativo a	*
	ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere effettuato dal Fornitore con le	
	modalità e nelle tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico paragrafi 4.1. 4.2	
	e 5.1.	
	Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare	ione P
18 .9	l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto	Q.S. S.
	a quanto indicato nell'Ordinativo di fornitura.	S. D.A.
1	In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti,	20. 10. 10125
П	troverà applicazione quanto disciplinato al par. 5.2. del Capitolato Tecnico.	
	ART. 8 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO	
	1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Amministrazione	
	Contraente al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato	Ruova
	Pagina 11 di 31 Convenzione	Wes (USE and

		·			
	sulla base				
	comprensive				
	connessi) in				
	Lotto	Nome Commerciale del	Prezzo unitario (Iva esclusa)	CIG	
	1	NEOXINAL 0,005	0,3000	5752428DBE	
		Soluzione Cutanea			
	Il prezzo u	nitario sopraindicato rappr	resenta il listino di	riferimento per il	
	Fornitore pe	er l'intera durata della prese	nte Convenzione. Or	neri della sicurezza	
	non soggett	i a ribasso pari a € 0 (zero).			
	2. Il pr	edetto corrispettivo è dovu	to e si riferisce alla	fornitura e servizi	
	connessi				
	adempin				
	comunq				
	contrattu				
*** *** **** ****	3. Tutti i p				
	Fornitore in	n base ai propri calcoli, alle	e proprie indagini, a	lle proprie stime, e	71177
4 403	sono, perta	nto, fissi ed invariabili indi	pendentemente da q	ualsiasi imprevisto	Sone Fiemonie
10 officers	o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.				(C) 10/10 10/
N. A. Company					Merceni, 10 10
					,
					D. D. Com
		Pagina Conve	12 di 31 nzione		1 mod
		- v v			

	3.5.N. Fielilotte 3.p.A. Società di Continuenza Negione Fielilotte	
	4. La revisione dei suddetti corrispettivi è prevista al termine di ogni anno, a	
	partire dal secondo anno di vigenza della presente Convenzione e per tutta la	
	durata dello stessa; secondo quanto previsto all'art. 115 del D. Lgs. n.	
	163/2006 e s.m.i	
	5. Il corrispettivo maturato mensilmente sarà pagato dietro presentazione di	
	regolari fatture, aventi cadenza mensile posticipata; le stesse dovranno essere	
	inviate a mezzo posta (ed eventualmente anticipate via e mail se tale modalità	
	di invio è autorizzata per iscritto dall'Ente) ai riferimenti indicati	
	nell'Ordinativo di Fornitura.	
	6. Secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 4, comma 2	
	lett. c) e commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., trattandosi di	
	Convenzione avente ad oggetto la fornitura a favore di enti pubblici che	
	forniscono assistenza sanitaria, debitamente riconosciuti a tal fine, i	
	corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni a decorrere	
	dalla data di verifica di conformità della merce di cui all' articolo 5 comma 2	**************************************
	del presente Atto.	100000000000000000000000000000000000000
ZA 325	7. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità	- 10-01
1 0100	finanziaria di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; in particolare, i	eqione P
	pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a	O PISTON
	mezzo di conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi	& S.A.
	presso banche o Poste Italiane S.p.a	10 - 10123
	Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:	
	• Presso UNICREDIT S.P.A., Filiale Operativa TRIVENETO	V- 3000
-	OCCIDENTALE, IBAN IT 04 S 02008 11758 000003702350	
H 192	Pagina 13 di 31 Convenzione	ATTO DE S. C.L.

Ĭ	·	i i
	S.C.R. Piemonte S.p.A. Società di Committenza Regione Piemonte	,
	Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui	
	correnti di cui sopra sono:	
	RENATO TABASSO CF TBSRNT37D29E249F.	
	8. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei	
	prodotti trasmesse dagli Enti, secondo quanto descritto al par. 5.2. del	
	Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti	
3	oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a	
	quanto richiesto dagli Enti.	
***	9. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il	
	Fornitore e l'Amministrazione. Il Fornitore è consapevole di dover fornire	
	Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potrà addurre pretesti di	
	qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non	
	ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.	
-	10. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità	
	contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico	
	di regolarità contributiva) in corso di validità.	
	11. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa	Jone Plemon
	imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di	S.C.R. O
4	cui al comma 5 saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo	S 5.01
	all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla	Conf. 10
	normativa vigente al tempo del pagamento stesso.	
	ART. 9 - PENALI	
	1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od	The state of
	eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni	Paralle
	Pagina 14 di 31 Convenzione	
235		

	in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia	
	omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione	
<del>-</del>	comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili	
	all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel	
	Capitolato Tecnico per la consegna della fornitura, per il ritiro e sostituzione	
	del prodotto contestato per difformità qualitativa, per la consegna della	
	fornitura a seguito di indisponibilità temporanea del Prodotto, la singola	
	Amministrazione ha la facoltà di applicare penalità secondo quanto riportato	
***************************************	al paragrafo 9 lettere a), b) e c) del Capitolato Tecnico.	
	2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le	
	prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni	Name of the last o
	stabilite; in tal caso l'Amministrazione contraente applicherà la penale di cui	
	paragrafo 9 lettera a) del Capitolato Tecnico sino al momento in cui la	
	fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
133	contrattuali.	
3183.00	3. Ferma restando l'applicazione della penalità, le Amministrazioni	
	Contraenti, in caso di inadempimento da parte del Fornitore, hanno facoltà di	
9 9 3	commettere la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora	Regione Piero
0	l'Amministrazione Contraente proceda con l'esecuzione in danno,	S Planting
14. <u>0.</u> 1	approvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della	10 - 10\25 Te
	consegna del prodotto acquistato sul libero mercato.	
0 830	4. Per la mancata operatività del servizio di supporto ed assistenza (par. 5.3	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	Capitolato Tecnico) non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, che si	
ñs s	protragga per oltre 2 (due) giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a	1.0
	Pagina 15 di 31 Convenzione	G. O. S.

	C.C. A. Fromonio C.P. A. Costola D. Commission D. Commissi	
	corrispondere a S.C.RPiemonte S.p.A. una penale pari allo 0,3 per mille del	
	valore della Convenzione per ogni giorno di mancata operatività superiore al	
	tempo massimo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.	
	5. Per il ritardo nella consegna della reportistica e comunque della	
	documentazione necessaria per il monitoraggio (par. 7 Capitolato Tecnico) dei	
	servizi prestati, od eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati incompleti	
**************************************	e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate da S.C.R., il	
	Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla stessa pari allo 0,3 per mille del	
-	valore della Convenzione per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il	
j.	risarcimento del maggior danno	
-	ART. 10 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE	
	DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI	
	1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo	
	all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 9 comma 1 dovranno	
-	essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione	
	Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a	
	S.C.R	april Pla
	In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre, per iscritto, all'Amministrazione	O N. R. R. SOME
15 5110	richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi	S. S. Nonte
	dalla ricezione della contestazione stessa.	10 - 10123
	Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel	
	termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	
	idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare	
3	l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite	DIAD MUOVA
<del> </del>	Pagina 16 di 31 Convenzione	Aprila

	S.C.R. Plemonte S.p.A. Societa di Committenza Regione Piernonte	
	all'art. 9 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	2. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle	
	penali di cui all'art. 9 comma 2 dovranno essere contestati al Fornitore per	
	iscritto da S.C.R	
	In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.R. entro il	
	termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della	
	contestazione stessa.	
	Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R. nel termine indicato,	
	ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio	
-	della stessa S.C.R., a giustificare l'inadempienza potranno essere applicate al	
	Fornitore le penali di cui all'art. 9 comma 2 a decorrere dall'inizio	
	dell'inadempimento.	
	3. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l'addebito formale delle	1000
	penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore	
	ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. di cui al	
and the same of	successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o	
10000	procedimento giudiziario.	
omo,	4. Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali di	ione Pio
0	cui all'art. 9 comma 1, sino alla concorrenza della misura massima pari al	S. S
	10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso	Pightohite 2
;	l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto	10-10125
	delle singole Amministrazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali	
	maggiori danni.	
_~		nuoya
	Pagina 17 di 31 Convenzione	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

		5
	5. S.C.R. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 9 comma 2 sino alla	
	concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento)	
	dell'importo/valore massimo complessivo fermo il risarcimento degli	
	eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del	
	10%. S.C.R. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole	8
	Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.	
	6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei	
	termini specificati nel presente atto, non esonera in nessun caso il Fornitore	
	dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che	
	ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.	
<del></del>	ART. 11 - GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVA	
- <del> </del>	1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha	
	presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla	
	legge, così come indicato alla lettera g) delle premesse. In merito allo svincolo	
	ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113	
	del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.	
	2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione	sione emonie
	del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2,	o pierente sio
	del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro	38-CON1. 10-18-00
G 6167	quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R La detta cauzione è estesa a	
W.	tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto	
	adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti	
-	dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli	ruova_
	ordinativi di fornitura.	March Court
<u> </u>	Pagina 18 di 31 Convenzione	

4		
	3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal	
-	Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali;	
	pertanto S.C.R., fermo restando quanto previsto all'art. 9, ha facoltà di	
	rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli	
	inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.	
	4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di	
	fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle	
	obbligazioni nascenti dalla stessa e dagli ordinativi di fornitura e sarà	
	svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa	
	deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni e/o della S.C.R	
	Piemonte S.p.a. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione	
	delle obbligazioni assunte e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è	
	progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento	
	dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo	
	garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006	
	s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore	
	all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle	oce Pier
(8 co. 6)	prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale	S.9.5.
Sie Sie	importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di	Plantonte 2
N. Villa	regolare esecuzione della fornitura rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.a.	Ton. 10 - 10 1
	5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo	
X28C.	consenso espresso in forma scritta dalla S.C.RPiemonte S.p.a.	
	6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto	
	dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà	puava
	Pagina 19 di 31 Convenzione	A Completion

	provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal	
	ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla S.C.RPiemonte S.p.a.	
	7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo,	
	S.C.RPiemonte S.p.a. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione nei	
	confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole Amministrazioni	25
	Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di fornitura, fermo	
-	restando il risarcimento del danno.	
	8. Il Fornitore, con la stipula della Convenzione assume in proprio,	
	manlevando S.C.RPiemonte S.p.a. e gli Enti contraenti, ogni responsabilità	-
	per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto	
	del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in	
	virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura,	
-	ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative	
	all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se	
	eseguite da parte di terzi.	
	Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata ed	
	efficace copertura assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni	
18	contraenti e dei terzi, prestata da primaria Compagnia, per l'intera durata della	Signe Pemonie
- 1 dia	presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del	S. Die
100	rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo	S. Marcon 10:00
	svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi	
	di Fornitura.	
	Resta inteso che l'esistenza della copertura assicurativa di cui al presente	an milowa
	articolo è condizione essenziale per le Amministrazioni contraenti e, pertanto,	Polo Olosani
	Pagina 20 di 31 Convenzione	

	qualora il Fornitore non sia in grado di provarne, in qualsiasi momento, la	
	adeguatezza, validità ed efficacia, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo	
<del></del>	di Fornitura potrà risolversi di diritto con escussione della cauzione prestata e	
	fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.	
	9. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per i danni	
	eventualmente non coperti dalla sopra indicata polizza, ovvero sotto	7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7
5.	franchigia contrattuale o eccedenti i massimali assicurati.	-
7.28	ART. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	
	1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C., nonché alle	
	specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento	
	delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione del	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:	X
	- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo	2 and a second
	contrattuale;	
	- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle	100
	prestazioni affidate;	
	esito positivo delle verifiche antimafia;	ne Pla
( or or	cessione di tutto o parte del Contratto;	S.C.
Vice.	- subappalto non autorizzato;	Pienonte 2
	- ingiustificata sospensione della fornitura;	20ni. 10 - 1012
	- fallimento o altre procedure concorsuali;	-
	- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali	
	stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
.2	- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne	w milowa
	Pagina 21 di 31 Convenzione	Pulo te

10	S.C.R. Piemonte S.p.A. Società di Committenza Regione Piemonte	
	consentano la prosecuzione in tutto o in parte;	
	- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate,	
	eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;	
	- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;	(i
	- mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di	
	procedura;	
	- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di	
-	diritto sia espressamente comminata.	
	Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a	
	seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. e comporta la	
	risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura. In tal caso il Fornitore si	
	impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità	
	della fornitura in favore delle Amministrazioni sino all'individuazione di un	
0	nuovo Fornitore.	
	In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione e/o del/gli ordinativo/i	
	di fornitura S.C.RPiemonte S.p.a. avrà diritto di escutere la cauzione prestata	
	rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente	Sione Piemon
1800	proporzionale all'importo dell'ordinativo di fornitura risolto. Ove non sia	S.C.R.
19 57	possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente	S A A CO
	importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In	77, 10-1
	ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R. al risarcimento dell'ulteriore danno.	
	2. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per	
	iscritto da S.C.RPiemonte S.p.a. previamente o contestualmente alla	<sub>га</sub> прола
		the other
	Pagina 22 di 31 Convenzione	
		100 5 20

. .

/8	74	
	dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al	
	presente articolo.	
	3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui	
	al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti	
	inadempimenti per i quali S.C.RPiemonte S.p.a. non abbia ritenuto di	
	avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di	
·	pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.	
	4. Nel caso di risoluzione S.C.RPiemonte S.p.a. si riserva ogni diritto al	
	risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal	
	Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe	
	sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.	
	ART. 13 - SUBAPPALTO	
	Essendo il fornitore l'unico soggetto produttore dei prodotti oggetto della	
	presente Convenzione è vietato allo stesso di subappaltare la fornitura in	
	oggetto.	
200	ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E	
18	REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO	
O. A	1. Salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., è fatto	2-squane Pie
	assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i	Plenonie 2
3	singoli ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.	Conj. 70 - 10125
	In caso di violazione di detti divieti, S.C.R. e le Amministrazioni, fermo	
	restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di	
	dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione e l'ordinativo di	
	fornitura.	
	Pagina 23 di 31 Convenzione	Do Content

	S.C.R. Piemonte S.p.A. Società di Committenza Regione Piemonte	
,	2. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 117	
	D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti	
-	al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto,	
	all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante	
	strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.	
	ART. 15 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE	
	1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o	
	all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di	
-	brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.	
	2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti	
	una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il	
	Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni	
	Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i	
	danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime	
	Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.a.	
	3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il	Pia
	Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di	OF STORES
1500	difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni	o Piemonte
La William	Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al	10 10 TO
Too.	difensore scelto dal Fornitore.	
	4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma	
2	precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di	
- 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13	S.C.R. Piemonte S.p.a., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento	D. A. HOLL
	del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di	Vairlo 19
	Pagina 24 di 31 Convenzione	

55211 20
<u> </u>
<del>/</del>

	dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed	
	all'applicazione delle penali.	
	2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. per garantire i controlli di cui	
	alla presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva.	
	3. Il D.E.C. dell'Ente fruitore della Convenzione, al termine del contratto ed	
- 01t / 1	entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo	
	Ordinativo di fornitura, dovrà inviare a S.C.R. ed al Fornitore il certificato di	
	regolare esecuzione delle forniture.	
	ART. 19 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI	
	1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,	
	delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione	
	ed assistenza dei lavoratori.	
-	2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le	
	norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni	
	ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed	
	igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri	nd Pier
	dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in	S.G.R.
1	relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso,	Piphonte E
S. Carolina	tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure	GON, 10-101
The same of the sa	integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione	
	della fornitura.	
<del> </del>	3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di mera	
	fornitura senza posa in opera, S.C.R. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento	u hova
	unico di valutazione dei rischi da interferenze).	Pulsia
	Pagina 26 di 31 Convenzione	

	Resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi del combinato	
	disposto dell'art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 28	
	del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di	
	Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle	
	prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al	
	momento della pubblicazione della presente procedura.	
<del>-</del>	Pertanto qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da	
	interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di	
	sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d.	
	D.U.V.R.I.), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte	
	integrante dello stesso.	
	Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario,	
	andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi	
W	dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile,	
	al prezziario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate	
	singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.	
	ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI	Quanta A
3,131	1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di	To Shop of
170	correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n.	70 - 10125
	196/2003, ossia del "Codice in materia di protezione dei dati personali" con	
	particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di	
	sicurezza da adottare.	
- 4710	2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione	
	sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da	
	Pagina 27 di 31 Convenzione	Diene
		F

	S.C.R. Piemonte S.p.A. Società di Committenza Regione Piemonte	
	qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per	
	errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi	
	elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del	
	D.Lgs. n.196/2003.	
	3. S.C.R Piemonte S.p.a. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua	
	esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della	
	Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della	
	stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per	
	fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio	
	dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori	
	risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R Piemonte S.p.a. acquisisce e	
	tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore	
	aggiudicatario.	
	4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione acconsentono	
	al trattamento da parte di S.C.R Piemonte S.p.a. dei dati personali alla stessa	
27.7%	inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al	Ma Pi
10000	monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al	Eagli So Paging
E BITTE	contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei	Sp.A.
1000	dati personali inviati per conoscenza a S.C.R Piemonte S.p.a. dalle	Coni 10 - 10125
	Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.	
	5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei,	
-	informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.	
	6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati	D. 0 14973
	personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in	Konondo
	Pagina 28 di 31 Convenzione	

• 1	î'	
	S.C.R. Piemonte S.p.A. Società di Committenza Regione Piemonte	
	qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nella	
	lettera d'invito e suoi allegati.	
	7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente di S.C.R	
	Piemonte S.p.a., al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti	
	sopradescritti.	
See	8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base	
18	delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed	
	il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto	
	reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n.	
	196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").	
	ART. 21 - DISCIPLINA APPLICABILE	-
	L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente Convenzione,	
	dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal	
	Capitolato Tecnico.	, , ,
	La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di	-
1	settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della	02
2/10	presente Convenzione e relativi allegati.	
14.0	ART. 22 - FORO COMPETENTE	1987
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione,	Regione Alena
	esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai	Please a
	singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.	10 - 10125
	ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI	
	1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad	
	eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.a. e alle	rs nuova
75	Pagina 29 di 31 Convenzione	feels the
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		1

	S.C.A. Fielifolite S.p.A. Società di Committei za Negione i folilono	
	Amministrazione contraenti per legge, ivi incluse le spese di rimborso pro	
	quota dei costi per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7	
	dell'articolo 66 del D.Lgs. n. 163/2006 e le eventuali spese di registrazione	
	della Convenzione. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.	***
	2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio	
	di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore	
-	Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del	
33.50	D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata	
	l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 de D.P.R.	
	n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.	
	ART. 24 - CLAUSOLA FINALE	
	1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della	V 1990
	Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o	
	l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.	
	2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della	
	Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di	adone monie
-	S.C.RPiemonte S.p.a. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun	Pleasente gizo
	caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano	Marconi, 10-2017
	comunque di far valere nei limiti della prescrizione.	,
ig is	3. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di	
	tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli	
	effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte	
	le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato	puova
9	quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di	DATE OF SELECTION
	Pagina 30 di 31 Convenzione	P~

	S.C.R. Piemonte S.p.A. Società di Committenza Regione Piemonte	
	specificatamente aver considerato le seguenti clausole: art. 2 - Oggetto della	
	Convenzione; art. 3 – Durata; art. 6 – obbligazioni specifiche del Fornitore;	
	art. 9 - corrispettivi e modalità di pagamento; art. 10 - Penali; art. 13 -	
	Clausola risolutiva espressa; art. 14 – Subappalto; art. 16 – Brevetti industriali	
	e diritti d'autore; art. 15 – Divieto di cessione del contratto e regolazione della	
0	cessione del credito; art. 20 - Trattamento dei dati; art. 21 - Disciplina	
	applicabile; art. 22 - Foro competente; art. 23 - Spese contrattuali; art. 24 -	
	Clausola finale.	
	Torino, lì 0 5 SET 2014	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	S.C.RPLEMONTE S.p.a. IL FORNITORE	
	S.C.R.	
200	S.p.A.	
	TOON, 10 - 101/20	A-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4
		8
1-11-12	2) 24	
	Pagina 31 di 31 Convenzione	

95 SEF 200

